

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

4 1796 / 09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/06/2009

SENTENZA

N. 1763,

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORGIGNI ANTONIO	PRESIDENTE	
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. FOTI GIACOMO	"	N. 006520/2008
3. Dott. MAISANO GIULIO	"	
4. Dott. IZZO FAUSTO	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
CORTE D'APPELLO di FIRENZE

nei confronti di:

1) [REDACTED] N. IL [REDACTED]  
avverso SENTENZA del 08/11/2007  
CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere  
IZZO FAUSTO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal sig. ITALIA OSSI  
per diritti € 1,77  
30/10/09  
CONSIGLIERE




Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Piva,

che ha concluso per l'annullamento con vizio della sentenza

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv. Michele Costa, difensore dell'impugnato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del 30\10\2006 il Tribunale di Grosseto, condannava [REDACTED] per la violazione dell'art. 187, co. 7°, C.d.S. per avere guidato un'auto Fiat [REDACTED] in stato di alterazione fisica correlata all'uso di stupefacenti (acc. in [REDACTED] il 2\1\2005).

All'imputato veniva irrogata la pena di giorni 10 di arresto ed € 258= di ammenda, pene condonate; nonché con la sospensione della patente per giorni 15.

2. Con sentenza del 13\12\2006 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste. Osservava la corte territoriale che dopo un incidente stradale il [REDACTED] era stato portato in ospedale. Le analisi del sangue avevano dato esito positivo in relazione a tre tipi di stupefacenti (cannabinoidi, cocaina, amfetamine). Rilevava la Corte, però, che sul certificato era posta la dicitura della richiesta di esami più specifici; inoltre non vi era prova certa della alterazione psicofisica. Sulla base di tale incertezza pronunciava l'assoluzione dell'imputato con formula piena.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo la violazione di legge, in quanto la "alterazione" prevista dalla norma è concetto meramente descrittivo non necessitante della prova di un'effettiva alterazione fisiologica conseguente all'assunzione di droga.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

4.1. Va osservato che questa Corte ha di recente ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento



in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale 'assunzione (Cass. IV, 33312\08; Gagliano).

In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza, alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell'art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.


Ciò perché l'uso di droga non può che essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell'art. 187, attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. Cass. IV, 14803\06, Petillo).

Ma ciò non basta ad integrare la tipicità del fatto, secondo il dettato dell'art. 187, infatti altri elementi probatori devono dimostrare la sussistenza "alterazione" psico-fisica.

Infatti, a differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

In questa ottica la differenza di disciplina tra l'art. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale.

4.2. Nel caso di specie la Corte di merito, dopo avere precisato che la alterazione psico-fisica è un elemento costitutivo della fattispecie in disamina, ha evidenziato che dagli atti processuali non emergevano elementi da cui desumere la sua sussistenza,



2

assolvendo quindi l'imputato con decisione che, per quanto detto, non merita alcuna  
cesura.


Ne consegue che le doglianze sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

La Corte **rigetta** il ricorso.

Roma, 11 giugno 2009

Il Consigliere estensore  
dott. Fausto IZZO



Il Presidente  
Dott. Antonio MORIGINI

